

Comune di Santo Stefano in Aspromonte
Provincia di Reggio Calabria

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PER LA DISCIPLINA DI INCENTIVAZIONE
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'
VALIDO PER LA PARTE ECONOMICA ANNO 2010

Premesso che:

- in data 21/12/2010, è stata sottoscritta la ipotesi di contratto decentrato integrativo per la disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività valido per la parte economica anno 2010
- il revisore dei conti in data 27/12/2010 ha certificato la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 48, comma 6, d. lgs. 165 del 2001) e la loro coerenza con i vincoli del CCNL (art. 40, comma 3, d. lgs. 165 del 2001);
- la Giunta Comunale con deliberazione in data 30/12/2010 n. 80, esecutiva ai sensi di legge, ha autorizzato il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI.

In data diciotto gennaio 2011 nella sede municipale del Comune di Santo Stefano in Aspromonte ha avuto luogo l'incontro tra:

Delegazione di parte pubblica, nella persona del presidente:
dott.ssa Tiziana Bencivinni (Segretario Comunale)



Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:

Stefano Princi UIL FPI

Risultano assenti i rappresentanti territoriali di CGIL/FP, CISL/FPS, CSA, DICCAP, la RSU Rocco Priolo.

Al termine dell'incontro le parti sottoscrivono definitivamente l'allegato contratto decentrato integrativo del Comune di Santo Stefano in Aspromonte per la disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività valido per la parte economica anno 2010

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente dal Comune di Santo Stefano in Aspromonte in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato, ivi compreso il personale comandato o distaccato o utilizzato a tempo parziale.

Esso disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2010, in applicazione del disposto dell'art. 5, comma 1, del CCNL 1.4.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.1.2004.

Il presente C.C.D.I. si intende operativo ed efficace tra le parti quando risultino interamente espletate le procedure di cui all'art. 5 del C.C.N.L. 1.04.1999, e s.m.i., ivi comprese le nuove disposizioni di cui agli artt. 40 e 40-bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs. 27.10.2009, n. 150.

ART. 2 INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE CLAUSOLE CONTROVERSE

Dato atto che:

2. "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.

Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate." (art. 40, comma 3 del D.lgs 165/01):

3. le clausole relative all'applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento economico dei lavoratori in contrasto con disposizioni imperative di legge o di CCNL vigenti sono date come non apposte e automaticamente sostituite da queste ultime;

nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

ART. 3 QUANTIFICAZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2010

La parte sindacale prende atto che l'Amministrazione Comunale, giusta determinazione del responsabile dell'Area Amministrativa/Finanziaria n. 56/233 del 16/12/2010 in applicazione dell'art. 31 comma 1° del CCNL del 24/01/2004 in € 62.901,00 di cui € 59.578,00 quali risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità ed € 3.323,00 quali risorse aventi carattere di eventualità e variabilità.

Dalle risorse decentrate stabili di cui sopra vanno detratti gli importi relativi alle P.F.O. già attribuiti e pari ad € 12.241,00, e le quote di indennità di comparto a carico del fondo, pari ad € 9.000,96, giusta comunicazione del responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria, redatta in data odierna.

Le risorse decentrate disponibili per l'anno 2010 risultano pertanto pari ad € 41.660,00

UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI

Preliminarmente le Parti prendono atto delle direttive formulate dalla G.C. con deliberazione n. 76 del 30/11/2010 in merito alle progressioni economiche orizzontali e pertanto si stabilisce di non destinare per l'anno 2010 risorse finalizzate all'attivazione di P.E.O.

Le parti convengono pertanto di destinare le risorse stabili al finanziamento degli istituti economici enunciati nei seguenti articoli.

ART. 5 UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' DI RESPONSABILITA' DI PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI.

Per i dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità previste dall'art.17, comma 2, lett. i) del CCNL del 1.4.1999, così come integrato dall'art. 36 del CCNL del 22.1.2004, è prevista una indennità nella misura massima di €. 300.00 annui lordi.

Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:

Tipologia di responsabilità	n. dipendenti interessati	Somma prevista annuale
Ufficiale di stato civile e anagrafe non cumulabile con specifiche responsabilità		
Ufficiale elettorale		
Tributi (non cumulabile con specifiche responsabilità)		
Messo notificatore	1	300
Responsabilità affidata all'addetto URP		
TOTALE		€ 300.00



L'indennità di cui al presente articolo non è cumulabile con altre indennità nella misura in cui serve a compensare situazioni analoghe.

ART. 6 INDENNITA' DI RISCHIO. REPERIBILITA'

- L'indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell'art. 41 del CCNL del 22.1.2004, è corrisposta:
 1. al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare esposizione al rischio (è esclusa la corresponsione di tale indennità per il disagio derivante dall'articolazione dell'orario di lavoro in turni e per lo svolgimento di attività particolarmente disagiate per le quali è già contemplata la relativa indennità);
 2. è quantificata in complessivi €. 30.00 mensili (art. 41 CCNL del 22.1.2004);
 3. compete solo per i periodi di effettiva esposizione al rischio;

L'indennità di rischio spetta per le prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale del lavoratore, indipendentemente dalla categoria o dal profilo professionale di appartenenza.

Ai fini dell'individuazione delle prestazioni di cui al comma precedente, si applicano i seguenti criteri:

a) Prestazioni di lavoro che comportino il continuo esercizio dell'attività di trasporto con automezzi, autotreni, autoarticolati, scuolabus e altri veicoli per trasporto di cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico;

b) Prestazioni di lavoro che comportino l'esposizione continua e diretta a rischi derivanti dal compimento di attività che implicano l'utilizzo prevalente e diretto di attrezzi, macchinari, sostanze, o strumenti che, per le modalità con cui devono essere impiegati, o per le caratteristiche oggettive del loro funzionamento, o della loro composizione, sono fonte di pericolo per la salute o l'integrità fisica del dipendente;

c) Prestazioni di lavoro che comportino l'esposizione continua e diretta a rischi derivanti dallo svolgimento prevalente dell'attività in luoghi che, in relazione ai mezzi o sostanze che vi vengono impiegati, sono fonte di pericolo per la salute e l'integrità fisica del dipendente. (officine, cantieri, cucine di grandi dimensioni e simili);


d) Prestazioni di lavoro che comportino l'esposizione continua e diretta a rischi derivanti dal compimento di attività che implicano il contatto con salme (sepoltura, tumulazione, rimozione e simili);

e) Prestazioni di lavoro che comportino l'esposizione continua e diretta a rischi derivanti dal compimento di attività di cura, pulizia, igiene, alimentazione e somministrazione di medicinali agli anziani.

f) Prestazioni di lavoro che comportino l'esposizione continua e diretta a rischi derivanti dall'esecuzione di interventi sulle apparecchiature informatiche

Le risorse destinate ed i profili beneficiari di tale indennità sono i seguenti:

Profilo Professionale	N. Addetti	Somma Prevista
OPERAIO	6	€ 1.980
CAPO SERVIZIO SEGGIO- VIA	1	360
AUTISTA	1	360
FONTANIERE	1	360



L'indennità di reperibilità, in applicazione della disciplina dell'art. 23 del CCNL 14.09.00 come integrata dall'art. 11 del CCNL del 5.10.2001, è:

1. corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi essenziali;
2. quantificata in € 10,32 lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (€ 20,65) in caso di reperibilità cadente, in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;
3. non può essere superiore a 6 periodi al mese per dipendente;
4. se il servizio è frazionato, comunque non in misura non inferiore a quattro ore, è proporzionalmente ridotta in funzione della sua durata oraria con applicazione sull'importo così determinato di una maggiorazione del 10%;
5. non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato;
6. non è corrisposta per le ore di effettiva chiamata remunerate come lavoro straordinario o con equivalente riposo compensativo.

Il dipendente, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.

Per quanto non previsto dal presente punto si rimanda alla disciplina contrattuale vigente.
Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:

Area di attività	N° dei dipendenti coinvolti	Previsione annuale dei periodi di 12 ore di reperibilità	somma prevista
Stato civile	1	60	€ 620,00
Servizio acquedotto	1	60	€ 620,00
Servizio cimiteriale	1	60	€ 620,00
Servizio seggiovia **		30	€ 310,00
TOTALE			€ 2.170,00

ART. 7 INDENNITA' PER L'ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITA' (ART 17 COMMA 2 LETT. F CCNL 1/4/99 modificato dall'art. 36 comma 1 CCNL 24/01/2004.

In applicazione dell'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, come modificato dall'art. 36 del CCNL del 22.1.2004 sono attribuite al personale appartenente alle categorie B, C per l'esercizio di compiti comportanti specifiche responsabilità, con esclusione del personale incaricato di posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, specifiche indennità. Per ogni dipendente l'indennità non può superare € 2.5000,00 annui. L'indennità per specifiche responsabilità ha natura retributiva fissa e ricorrente, è erogata mensilmente, ed è graduata secondo la seguente tabella:

Descrizione della specifica responsabilità	Indennità
Responsabilità di procedimenti amministrativi complessi	€ 1.000,00
Responsabilità e coordinamento seggiovia	€ 2.500,00

Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un'indennità per specifiche responsabilità: nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l'indennità di valore economico più elevato.

Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in relazione all'orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato dal contratto di lavoro.

L'attribuzione dell'indennità, collegata all'effettivo svolgimento delle funzioni e dei compiti, è annuale. In caso di sospensione della prestazione per maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale essa è automaticamente mantenuta anche nella successiva annualità fino alla ripresa del servizio.

I dipendenti cui attribuire l'indennità per specifiche responsabilità sono individuati per ciascun servizio in cui si articola la struttura organizzativa dell'Ente con provvedimento motivato del competente Responsabile di Servizio in concerto con il Segretario Comunale.

ART. 8 UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI DESTINATE A COMPENSARE L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI PARTICOLARMENTE DISAGIATE.

In applicazione dell'art. 17 comma 2 lett. d) le parti stabiliscono di corrispondere un'indennità di € 30.00 mensili per lo svolgimento delle seguenti tipologie di prestazioni disagiate:

Personale che, pur non appartenendo alla polizia municipale, è adibito a compiti di controllo o vigilanza che comportano lo svolgimento di sopralluoghi all'esterno, i quali, per le modalità con cui vengono svolti, comportano l'esposizione a situazioni di disagio superiori rispetto a quelli connessi all'espletamento delle funzioni ordinarie:

b) Personale che si renda disponibile a svolgere mansioni che comportino in maniera continuativa la necessità di cambiamenti imprevisti dell'orario di lavoro, non rientranti come tali nelle tipologie previste da altri istituti contrattuali (turno, reperibilità).

Le risorse destinate ed i profili beneficiari di tale indennità sono i seguenti:

Profilo Professionale	N. Addetti	Somma Prevista
Esecutore tecnico	1	€ 360.00
Esecutore amministrativo-letturista	1	€ 360.00

Utilizzo delle Risorse Stabili non precedentemente destinate e delle risorse variabili

Le parti convengono di destinare le risorse stabili non utilizzate e destinate nei precedenti articoli, ammontanti complessivamente ad € 25.086.04, e le risorse variabili ammontanti ad € 3.323.000 al finanziamento degli istituti enunciati nei seguenti articoli.

ART. 9 UTILIZZO DELLE RISORSE VARIABILI DESTINATE AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI.

Le risorse da destinare alla produttività e al miglioramento dei servizi per l'anno 2010 sono pari a € 28.410.00

Tali risorse vengono assegnate ai vari settori in funzione degli obiettivi e dei programmi indicati dagli strumenti di programmazione adottati dall'Ente.

Nell'ambito delle risorse assegnate a ciascun settore, ciascun responsabile, utilizzando le schede di valutazione di seguito allegate, provvederà a valutare il personale dipendente appartenente al proprio settore.

L'erogazione del premio incentivante avverrà secondo le seguenti modalità:

a) a consuntivo entro il mese di febbraio dell'anno 2011;

b) durante l'anno a conclusione del raggiungimento dell'obiettivo:

Il Responsabile dell'Area certificherà al termine dell'esercizio il grado di realizzazione complessivo degli obiettivi assegnati al personale dipendente.

Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio

finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.

Gli importi stanziati per ciascun servizio vengono di seguito riepilogati:

descrizione servizio	Importo stanziato
Servizi demografici	€ 1.500.00
Gestione archivio e sito internet	€ 1.147.00
Servizio Tributi	€ 4.165.00
Servizi sociali	€ 1.934.00
Servizio Tecnico	€ 2.834.00
Servizio Polizia Locale	€ 500.00
Servizio Seggiovia	€ 7.180.00
Servizio Manutentivo	€ 7.449.00
Servizio custodia cimitero	€ 900.00
Servizio conduzione automezzi	€ 800.00
Totale complessivo	€ 28.410.00

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is faint and contains some illegible text around the perimeter. The signature is a cursive, stylized name.

Servizio _____

Dipendente _____

N° d'ordine	Descrizione obiettivo/progetto	Importo stanziato	Valutazione	
			% di realizzazione	Importo

Osservazioni in merito alla valutazione degli obiettivi/progetti da parte del Responsabile di servizio:

Data _____



Il Responsabile di Servizio

Per presa visione: Il Dipendente

Schematicamente si riassume di seguito l'impiego delle risorse decentrate disponibili per l'anno 2010:

IMPIEGO RISORSE DECENTRATE ANNO 2010		
CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO IN EURO
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 17 comma 2 lettera d) - Indennità di rischio	3060.00
	Art. 17 comma 2 lettera e) - Compensi per attività disagiate	€ 720.00
	(Art 17 comma 2 lett. f) cenl 1/4/999 modificato dall'art. 36 comma 1 CCNL 24/01/2004- Indennità per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità	€ 7.000.00
	Art. 17 comma 2 lettera i) -Indennità di responsabilità di particolari categorie di lavoratori	€ 300.00
	Art. 17 comma 2 lettera a) -Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi di cui:	€ 28.410.00
CCNL 14.09.00	Art. 23 Indennità di reperibilità	€ 2.170.00
TOTALE IMPIEGO RISORSE		€ 41.660.00

Letto, confermato e sottoscritto

Delegazione di parte pubblica

Dott.ssa Tiziana Bencivinni (Segretario Comunale)

Per la parte sindacale

Sig. Stefano Princi (rappresentante UIL/FPL)